

Persone con disabilità, tra lavoro, prestazioni assistenziali, previdenziali e di sostegno al reddito

Disabilità, politiche attive del lavoro e prestazioni di sostegno al reddito

A cura di Sara Montanari

PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO

- ✓ *NASpl: Nuova Assicurazione sociale per l'impiego*
- ✓ *Reddito di cittadinanza*
- ✓ *Assegno Unico Universale*

PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO: TIPOLOGIE

- ✓ **NASpl**: prestazione previdenziale con condizionalità
- ✓ **Reddito di cittadinanza**: politica attiva del lavoro integrata da un'indennità economica (non previdenziale)
- ✓ **Assegno Unico Universale**: prestazione economica universalistica (non previdenziale)

NASpl

La NASpl è stata introdotta dal **D. Lgs. N.22 del 2015**.

Ha la funzione di tutelare i lavoratori e le lavoratrici con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

I requisiti per accedere alla NASpl sono:

- a) **la perdita involontaria dell'occupazione**
- b) **lo stato di disoccupazione**

La persona per accedere alla NASpl deve avere **capacità lavorativa**, non può quindi trovarsi in uno stato di malattia o infortunio, perché è previsto che si attivi per cercare una nuova occupazione.

NASpl e DID

A) Perdita involontaria dell'occupazione:

- ✓ Licenziamento
- ✓ Scadenza del contratto
- ✓ Dimissioni giusta causa
- ✓ Dimissioni nel periodo protetto (T.U. tutela maternità e paternità D. Lgs. N. 151 del 2001).

B) Stato di disoccupazione e dichiarazione di immediata disponibilità:

- ✓ Non svolgere attività lavorativa
- ✓ Reddito da lavoro dipendente ≤ 8.174 € annui
- ✓ Reddito da lavoro autonomo ≤ 5.500 € annui

DURATA E IMPORTO

La domanda di NASpl va presentata **entro 68 giorni** dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La durata e l'importo della NASpl dipendono dai **contributi versati nei 4 anni precedenti** l'evento di disoccupazione.

La durata è pari alla metà del periodo contributivo considerato e non può superare le 104 settimane.

L'importo è calcolato sulla **media delle retribuzioni** del periodo, è previsto un massimale (per il 2022 di 1.360,77€) e un meccanismo di **décalage**.

CONDIZIONALITA'

L'erogazione della NASpl è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di **attivazione lavorativa** nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi per l'impiego e all'accettazione di congrue offerte di lavoro.

L'impegno della persona si esplica nella sottoscrizione obbligatoria del **Patto di Servizio** presso il **Centro per l'Impiego**.

DECADENZA

La prestazione decade in caso di:

- ✓ Perdita dello stato di disoccupazione (superamento limiti reddituali della DID)
- ✓ Nuova occupazione senza che la persona effettui la comunicazione NASpl-com
- ✓ Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento
- ✓ Inottemperanza agli obblighi di condizionalità

NASpl E AOI

Nel caso in cui il lavoratore/la lavoratrice sia titolare, o diventi titolare durante il beneficio della NASpl, di **assegno ordinario di invalidità** è necessario dichiarare l'opzione privilegiata.

L'opzione può avvenire successivamente alla presentazione della domanda di NASpl o durante il periodo di fruizione della stessa, purché entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di accoglimento dell'AOI.

L'opzione in favore della NASpl può essere rettificata in qualsiasi momento ottenendo il ripristino del pagamento dell'assegno ordinario di invalidità.

NASpl e AOI

Gli elementi da valutare per l'opzione, a seconda della situazione personale del lavoratore/lavoratrice, sono:

- a) l'**importo** più favorevole
- b) il versamento dei **contributi figurativi**, che avviene con la NASpl ma non con l'AOI

In queste situazioni il Patronato offre una **consulenza** per orientare la persona nella definizione dell'opzione.

NASpi E ALTRE PRESTAZIONI

La NASpi è compatibile con:

- ✓ Pensione ai superstiti (indiretta)
- ✓ Pensione e assegno di invalidità
- ✓ Reddito di cittadinanza
- ✓ Tirocini formativi (interamente cumulabile)

La NASpi NON è compatibile con le prestazioni connesse al versamento dei contributi:

- ✓ Pensione di vecchiaia o anticipata
- ✓ Assegno ordinario di invalidità
- ✓ Pensione di inabilità

La NASpi è sospesa in caso di malattia e infortunio.

REDDITO DI CITTADINANZA

Introdotta dal **Decreto Legge n. 4 del 2019** (Legge n. 26 del 2019), il RdC non è una misura a carattere previdenziale in quanto **indirizzata indistintamente a tutte le cittadine e a tutti i cittadini.**

Non è una misura collegata a un versamento contributivo ma non è neppure una prestazione di natura strettamente assistenziale.

E' compatibile con la presenza di reddito da lavoro e con l'erogazione di prestazioni sia previdenziali che assistenziali.

PENSIONE DI CITTADINANZA

La **pensione di cittadinanza** è un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà: in questo caso tutti i componenti del nucleo devono avere **età pari o superiore a 67 anni**.

E' prevista la possibilità che nel nucleo ci siano persone con meno di 67 anni, ma solo se siano disabili gravi o in condizione di non autosufficienza.

RdC E PATTO PER IL LAVORO

Il Reddito di Cittadinanza si qualifica come una **misura di politica attiva del lavoro**.

Infatti è associato a un **percorso di inserimento lavorativo e sociale**, di cui i beneficiari del RdC sono protagonisti sottoscrivendo un Patto per il lavoro con il Centro per l'Impiego o un Patto per l'inclusione sociale con i servizi sociali del Comune di residenza.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, la nuova domanda di RdC equivale a una **dichiarazione di immediata disponibilità** al lavoro ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL.

ESCLUSIONI ED ESONERI

Sono esclusi dagli obblighi

- ✓ Titolari di Pensione di cittadinanza, pensionati (pensione diretta) o comunque persone di età pari o superiore a 65 anni
- ✓ Persone con disabilità (fatta salva la possibilità per i componenti del nucleo familiare disabili di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale)
- ✓ Minorenni e studenti

Sono esonerati dagli obblighi

- ✓ Coloro che assistono i bambini con meno di tre anni di età o disabili
- ✓ Frequentanti corsi di formazione professionale
- ✓ Occupati a basso reddito e partecipanti a tirocini formativi o di inclusione sociale.

UTENTI

Il RdC è riconosciuto a singoli o nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda e **per tutta la durata dell'erogazione del beneficio** siano in possesso cumulativamente di determinati **requisiti anagrafici, reddituali e patrimoniali**.

Per presentare domanda RdC o PdC è necessario avere un **ISEE in corso di validità**.

Si considera l'ISEE ordinario, l'ISEE corrente, l'ISEE minorenni se sono presenti minori nel nucleo familiare.

Non rilevano l'ISEE socio-sanitario (ristretto) né l'ISEE socio-sanitario residenziale.

REQUISITI ANAGRAFICI

Il **richiedente** deve essere:

cittadino italiano o dell'UE o titolare di protezione internazionale,

oppure familiare di un cittadino italiano o dell'UE e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Congiuntamente deve essere **residente in Italia da almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.**

REQUISITI ANAGRAFICI

Il **richiedente** NON deve:

- ✓ essere sottoposto a misura cautelare personale ed essere stato condannato in via definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per alcune tipologie di reati;
- ✓ aver presentato le dimissioni volontarie nei 12 mesi precedenti la domanda di RdC.

Il **nucleo familiare** del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

La disabilità (media, grave, non autosufficiente) per rilevare deve essere dichiarata nell'ISEE.

REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Il nucleo familiare deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità inferiore a 9.360 euro.


ATTESTAZIONE ISEE

L'INPS attesta che, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica con numero di protocollo INPS-ISEE-2020-09999999-00 presentata da MATTEO ITALIANO in data 09/01/2020,

- il nucleo familiare del Dichiarante è così composto:

NUCLEO FAMILIARE DEL DICHIARANTE	Relazione con il dichiarante	Cognome	Nome	Codice fiscale
	D	ITALIANO	MATTEO	TLNMTL72R25F614P
	C	LUSELA	MARA	LSLMRA77B54C286D
	F	ITALIANO	ANTONIO	TLNNTN05R18H700U
	F	ITALIANO	MARIA	TLNMR10R49E974Z

- è stato calcolato il seguente indicatore:

ISEE ORDINARIO	l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente:	Euro	2.086,50
----------------	---	------	----------

Nota Bene: l'ISEE ordinario sopra riportato è valido per la generalità delle prestazioni, salvo quanto di seguito specificato.

Ove siano richieste **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria** (di cui all'articolo 6 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159), **prestazioni agevolate rivolte a minorenni** (articolo 7), **prestazioni per il diritto allo studio universitario** (articolo 8), o **l'ISEE corrente** (articolo 9), l'attestazione potrà assumere specifiche connotazioni. Per tali prestazioni, con riferimento al nucleo familiare sopra indicato, **l'ISEE ordinario** potrà essere utilizzato nei seguenti casi:

- si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A MINORENNI¹ in favore di TLNMR10R49E974Z, TLNNTN05R18H700U;
- non si applica alle PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
- non si applica alle PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE RESIDENZIALI PER PERSONE MAGGIORENNI

L'ISEE ordinario si applica inoltre alle **prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali per persone maggiorenni e ai corsi di dottorato**, qualora non si intenda avvalersi della facoltà di considerare un nucleo familiare ristretto (composto dal beneficiario, dall'eventuale coniuge e dagli eventuali figli)².

- relativamente all'indicatore calcolato si fornisce la modalità di calcolo:

1 - MODALITÀ DI CALCOLO ISEE ORDINARIO		Euro	
	Somma dei redditi dei componenti del nucleo	Euro	+ 1.037,00
	Reddito figurativo del patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 0,00
	Detrazioni per spese e franchigie del nucleo	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Reddituale (ISR)	Euro	1.037,00
	Patrimonio mobiliare del nucleo	Euro	+ 297,00
	Detrazione patrimonio mobiliare	Euro	- 297,00
	Patrimonio immobiliare del nucleo	Euro	+ 20.479,00
	Detrazione patrimonio immobiliare	Euro	- 0,00
	Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP)	Euro	20.479,00
	Indicatore Situazione Economica (ISE)	Euro	5.132,80
	Parametro calcolato in base al numero di componenti del nucleo		2,48
	Eventuali maggiorazioni applicate		0,00
	Valore della scala di equivalenza		2,48

REQUISITI REDDITUALI

Il valore del **reddito familiare** dell'ISEE deve rispettare determinate soglie (6.000€ per RdC; 7.560€ per PdC; 9.360€ per PdC e RdC in caso il nucleo paghi l'affitto). Il valore di riferimento è moltiplicato per la **scala di equivalenza** (massimo 2.2), la scala varia a seconda che nel nucleo siano presenti minori o persone disabili gravi o non autosufficienti.

Il valore del reddito familiare deve essere assunto **al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE e inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento** da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi (accompagnamento).

REQUISITI PATRIMONIALI

Anche il **patrimonio immobiliare** (abitazioni) e **mobiliare** (risparmi, conti correnti) devono rispettare determinate soglie.

Il riferimento per verificare i requisiti è sempre l'ISEE.

L'acquisto di una nuova **automobile** o il possesso di un'**imbarcazione** precludono l'accesso al Reddito di cittadinanza.

MISURA DEL BENEFICIO

Il beneficio si compone di due quote:

una componente ad **integrazione del reddito familiare (quota A)** e una ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in **abitazione in locazione/mutuo (quota B)**.

L'importo massimo per un individuo è di 780€ mensili.

L'importo varia per i nuclei familiari.

L'importo minimo è di 40€ mensili.

Non sono previste erogazioni aggiuntive per persone con disabilità.

REQUISITI ISEE esempio

Rdc- Nucleo in abitazione in locazione

Scala equivalenza DSU (SE)	1.57	Scala equivalenza ai fini RDC	1.4
Numero Figli DSU se almeno 3	0	ISEE con omissioni o difformità	No
Richiedente RDC	[REDACTED]	Dichiarante DSU	[REDACTED]
ISEE come da DSU	0,00 €	Reddito Familiare come da DSU	813,00 €

Fonte valutazione redditi per il calcolo del "reddito familiare": DSU			
Situazione Economica		Soglia	Esito
ISEE RDC ricalc. al netto dei trattamenti di natura analoga, rapportati a SE	0,00 €	9.360€	Esito positivo controlli sulla Dsu trovata
Reddito Familiare	813,00 €	da 6.000 € a 20.592 €	
Patrimonio mobiliare	358,00 €	da 6.000 € a 10.000 €	
Patrimonio immobiliare	0,00 €	< 30.000 €	

MISURA DEL BENEFICIO esempio

CALCOLO IMPORTO

Elementi di riferimento per calcolo su base annua

Importo annuo Quota A (integrazione al reddito familiare)	7.587,00 €
Importo annuo Quota B (Locazione o Mutuo)	
Contributo annuo Locazione	3.360,00 €
Contributo annuo Mutuo	0,00 €
	3.360,00 €
Totale Importo su base annua (Importo annuo Quota A + Importo annuo Quota B)	10.947,00 €
Soglia massima Nucleo (art.3 c. 4 legge 26/2019)	12.291,00 €
Totale Importo Annuo	10.947,00 €
Importo mensile calcolato → (10.947,00 € ÷ 12 mesi)	912,25 €

patronato.acli.it

Rdc

$6000 \times 1,4 = 8400$ (soglia)
 $8400 - 813(\text{reddito}) = 7587$ Quota A

Canone annuo: 4000
Massimale: 3360
Contributo annuo Quota B: 3360

$9360 \times \text{scala equivalenza-reddito} =$
 $(9360 \times 1,4) - 813 = 12291$

DURATA DEL BENEFICIO

Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello della domanda** ed è concesso per un periodo massimo continuativo di **18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa **sospensione di un mese**.

Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda.

DECADENZA DEL BENEFICIO

Si prevede la **decadenza dal Reddito di cittadinanza** quando uno dei componenti il nucleo familiare:

- ü non aderisce alle misure di politica attiva del lavoro
- ü non comunica l'eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore
- ü non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare
- ü svolga attività di lavoro dipendente o attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.

EROGAZIONE DEL BENEFICIO

Il contributo viene erogato mensilmente su una Carta delle Poste.

La Carta consente di:

- **effettuare prelievi** di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo);
- **effettuare un bonifico mensile** SEPA/Postagiorno in Ufficio Postale per pagare la rata dell'affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all'intermediario che ha concesso il mutuo;
- **pagare tutte le utenze domestiche** ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.).

RdC E ALTRE PRESTAZIONI

Il RdC è **compatibile con attività lavorativa, pensione diretta e indiretta, NASpl, prestazioni previdenziali e assistenziali.**

Le **prestazioni assistenziali** vengono calcolate secondo il principio dell'accorrentamento.

Le **prestazioni previdenziali**, così come il reddito da lavoro, vengono valorizzate nell'ISEE.

Fanno eccezione i rapporti di lavoro avviati nel periodo di riferimento dell'ISEE, tali attività vanno dichiarate entro 30 giorni dall'avvio o in fase di domanda RdC.

I compensi derivanti da attività di **tirocinio** non rilevano ai fini dell'erogazione del RdC e non vanno dichiarati.

ASSEGNO UNICO UNIVERSALE

L'assegno unico e universale è un beneficio economico introdotto dalla Legge di bilancio 2022.

E' regolato dal D. Lgs. N. 230 del 29/12/2021.

È entrato in vigore dal 1° marzo 2022 e sostituisce ANF e detrazioni fiscali per figli a carico* fino ai 21 anni di età.

In caso di figlio disabile, l'importo viene riconosciuto senza limiti di età e dal 21° anno in poi è cumulabile con le detrazioni fiscali.

*per carico si intende il **carico ai fini ISEE**, non il solo carico fiscale.

MAGGIORAZIONI PER DISABILI

Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro	AUU=175 euro+(min. 85 euro; max 105 euro*) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni con ISEE ≤15.000 euro	AUU = 175 euro +(min. 85 euro; max 105 euro*) *in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro	AUU = 175 euro
Maggiorazione transitoria per componente familiare (ISEE ≤ 25.000 euro e ANF 2021)	Max 120€ per la prima annualità

AUU E NUCLEI ORFANILI

L'assegno unico e universale per i figli a carico spetta anche agli orfani maggiorenni alle seguenti condizioni:

- ✓ titolarità di pensione ai superstiti
- ✓ disabilità grave (art. 3.3 l. 104/1992)

AUU E REDDITO DA LAVORO/TIROCINIO

L'AUU è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale.

Nel caso di figlio maggiorenne disabile l'AUU 2022 è riconosciuto senza limiti di reddito. Deve però essere soddisfatto il carico ISEE.

UFFICIO SOSTEGNO AL REDDITO PATRONATO ACLI BRESCIA

[sr. brescia@patronato.acli.it](mailto:sr.brescia@patronato.acli.it)



Con tenacia e competenza dal 1945.

